SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 185**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1992, n. 355.

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 33, è ripubblicato il testo del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 327):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS), l'8 giugno 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 24 giugno 1992.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 luglio 1992.

Esaminato in aula e approvato l'8 luglio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1278):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 luglio 1992.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1992.

Esaminato dalla III commissione il 16 luglio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 5 agosto 1992.

92G0399

LEGGE 7 agosto 1992, n. 356.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:»;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima».

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

«2-*quater*. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza».

4. Al comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1993».

5. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«2-*sexies*. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-*quater*, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonché i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, al comma 2:

nell'alinea, le parole: « del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

nella lettera c), *le parole:* « Quando per la notificazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Quando per le notificazioni ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti).* – 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 238. — *(Verbali di prove di altri procedimenti).* – 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 238-*bis*. — *(Sentenze irrevocabili)* – 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3"

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 190-*bis*. — *(Requisiti della prova in casi particolari)*. – 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis*" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. — *(Intercettazioni ambientali)*. – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa" »

All'articolo 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le parole: « del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »

All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi

gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore" ».

All'articolo 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in fine, le parole: « , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale).* - 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495".

2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"ART. 147-*bis*. — *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia).* - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".

3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 500. — *(Contestazioni nell'esame testimoniale).* — 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-*bis*. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo" ».

All'articolo 8:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 511-*bis*. — *(Lettura di verbali di prove di altri procedimenti).* — 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511." »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".

2-*bis*. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"ART. 512-*bis*. — *(Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero)*. — 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa" ».

Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio ».

All'articolo 11:

al comma 1, al capoverso, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(False informazioni al pubblico ministero)* »; *e le parole:* « o dalla polizia giudiziaria » *sono soppresse;*

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-*bis*, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi" ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« ART. 11-*bis*. — *(Modifica dell'articolo 416-*bis *del codice penale)* — 1. Al terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".

ART. 11-*ter*. — *(Introduzione dell'articolo 416-*ter *del codice penale)*. — 1. Dopo l'articolo 416-*bis* del codice penale, è inserito il seguente:

"ART. 416-*ter*. — *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro".

ART. 11-*quater* — *(Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)* — 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

ART. 11-*quinquies*. — (*Usura e usura impropria*). — 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"ART. 644-*bis*. — (*Usura impropria*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644" ».

Al capo II del Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio ».

All'articolo 12:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle

persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati." »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. »;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8 le parole da: « di otto per le armi » *fino alla fine del comma sono soppresse;*

i commi 9 e 10 sono soppressi;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-*bis*. — *(Giudizio direttissimo)*. — 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

ART. 12-*ter*. — *(Disposizione in materia di stupefacenti)*. — 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,".

ART. 12-*quater*. — *(Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati)*. — 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero della Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; è disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia.

ART. 12-*quinquies*. — *(Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis*. — *(Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario).* — 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), *al primo periodo del comma 1, dopo le parole:* « legge 26 luglio 1975, n. 354, » *sono inserite le seguenti:* « fatta eccezione per la liberazione anticipata, »;

al comma 1, lettera a), *dopo il primo periodo del comma* 1 *è inserito il seguente*: « Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « , ove lo ritenga, » *sono soppresse; al secondo periodo, le parole:* « In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza » *sono sostituite dalle seguenti:* « In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza ».

All'articolo 16:

al comma 3:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« ART. 18-*bis*. — *(Colloqui a fini investigativi)* — 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. »;

nel terzo capoverso è soppressa la parola: « esclusivamente »;

nel quinto capoverso, dopo le parole: « è attribuita », *sono inserite le seguenti:* « , senza necessità di autorizzazione, »;

al comma 6 le parole: « Nel sesto comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 », *sono sostituite dalle seguenti:* « Nel comma 6 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria).* — 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle *A*, *B*, parte I e parte II, e *C* allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbiso-

gni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994 ».

Al Titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali ».

Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

« ART. 21-*bis*. — *(Sospensione dei termini delle indagini preliminari)*. — 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

"La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata".

ART. 21-*ter*. — *(Trattamento economico di missione per magistrati applicati)*. — 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

"La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-*bis*, comma 6-*bis*, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni".

ART. 21-*quater*. — *(Procuratore nazionale antimafia)*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

"2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali".

2. Nel citato articolo 76-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2".

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalità urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 21-*quinquies*. — *(Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia)*. — 1. Il comma 4 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

"4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto".

ART. 21-*sexies*. — *(Reversibilità delle funzioni)*. — 1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito.

2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito ».

All'articolo 22:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« *(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)* »;

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

"ART. 2. — 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423".

02. Al comma 4 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso. »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti

dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« ART. 22-*bis*. — *(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).* — 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale".

2. Al secondo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-*ter* dell'articolo 10".

3. Nel comma 1 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-*ter*, e di quelli che dispongono divieti" ».

*All'articolo 24, nel quarto capoverso dell'articolo 3-*quater, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento ».

L'articolo 25 è soppresso.

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-*bis*. — *(Perquisizioni di edifici).* — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

ART. 25-*ter*. — *(Intercettazioni preventive)*. — 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

ART. 25-*quater*. — *(Soggiorno cautelare)*. — 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-*bis* del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-*bis*.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono

cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dopo il Titolo VII è inserito il seguente:

« Titolo VII-*bis* — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

ART. 25-*quinquies*. — *(Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari).* — 1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli

enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

ART. 25-*sexies*. — *(Composizione della Commissione)* — 1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 25-*septies*. — *(Audizioni e testimonianze)* — 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 25-*octies*. — *(Richiesta di atti e documenti)*. — 1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui al presente Titolo.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 25-*novies*. — *(Segreto)*. — 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-*octies*, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 25-*decies*. — *(Organizzazione interna)*. — 1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati ».

All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420

milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — *(Copertura finanziaria).* – 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 29, al comma 1, le parole: «dagli articoli 19 e 25» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 19».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 15 settembre 1992.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 328):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri di grazia e giustizia (MARTELLI) e dell'interno (SCOTTI) l'8 giugno 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 giugno 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 7, 8, 9, 21, 22, 23 luglio 1992.

Esaminato in aula il 23 luglio 1992 e approvato il 24 luglio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1377):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 luglio 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 luglio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 28, 29 luglio 1992.

Esaminato in aula il 30, 31 luglio 1992; 3 agosto 1992 e approvato, con modificazioni, il 4 agosto 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 328/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 agosto 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5 agosto 1992.

Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1992.

92G0398

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 luglio 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 2 luglio 1992 con la quale il tribunale di Trieste ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste, via di Servola n. 1, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge sopraindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste, via di Servola n. 1, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

È nominato commissario l'avv. Giampaolo De Ferra, nato a Trieste il 30 giugno 1929.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

92A3713

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1992.

Avvio delle negoziazioni dei contratti uniformi a termine (*Futures*) relativi a titoli di Stato e ulteriori norme integrative del decreto ministeriale 8 febbraio 1988, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1991 e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Visto l'art. 3, comma 4, del proprio decreto 18 febbraio 1992, il quale prevede che il Ministro del tesoro stabilisce la data di avvio delle negoziazioni dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato;

Ritenuta l'opportunità di consentire ad altri soggetti di partecipare alle negoziazioni svolte nei mercati di cui al citato decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato e di fissare un termine per l'accertamento di un requisito soggettivo richiesto per la partecipazione alle contrattazioni nel mercato a pronti;

Ritenuta altresì l'esigenza di consentire l'avvio delle negoziazioni nel mercato dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato, stabilendone la data di inizio;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

Possono sottoscrivere la convenzione tra i partecipanti al mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988 e successive modificazioni, oltre i soggetti indicati nel comma 2 dello stesso articolo, gli enti creditizi diversi da quelli previsti alla lettera *b*) del medesimo comma 2, esclusivamente per attività di investimento del proprio portafoglio.

Art. 2.

L'ammontare minimo dei contratti di compravendita di titoli di Stato e/o obbligazionari la cui stipula nell'anno precedente è richiesta — dall'art. 1, comma 3, del citato decreto 8 febbraio 1988 e successive modificazioni — quale condizione per l'adesione alla convenzione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto medesimo è ridotto a lire milleduecentocinquanta miliardi.

Art. 3.

Le società finanziarie che alla data del 22 febbraio 1992 avevano già sottoscritto la convenzione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1988 o avevano aderito alla stessa, debbono dimostrare la corrispondenza del loro oggetto sociale a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *c*), dello stesso decreto, come sopra modificato, entro il 31 dicembre 1992.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1992, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori possono essere iscritte nel registro di cui all'art. 7, comma 6, del citato decreto 8 febbraio 1988 e successive modificazioni, ove si impegnino ad effettuare, nel mercato di cui al comma 1 dello stesso art. 7, esclusivamente negoziazioni per conto terzi.

Art. 5.

La data di avvio dell'operatività del mercato di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto 8 febbraio 1988 e successive modificazioni è fissata all'11 settembre 1992.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3703

DECRETO 4 agosto 1992

Disposizioni concernenti la cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in relazione al mercato telematico dei contratti uniformi a termine (*Futures*) sui titoli di Stato

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 5, della predetta legge n. 1/1991;

Visto il proprio decreto dell'8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1991 e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *e*), del cennato decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, fissa la misura minima dei margini di garanzia che le parti contraenti nel mercato dei contratti uniformi a termine previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto medesimo devono versare alla cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della citata legge n. 1/1991;

Visto il proprio decreto del 12 giugno 1992, con cui sono stati approvati schemi negoziali per i contratti uniformi a termine che prevedono un titolo «nozianale» di importo pari a lire 250 milioni, con tasso di interesse nominale annuo lordo del 12 per cento e cedola semestrale;

Viste le disposizioni della CONSOB e della Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, modificate ed integrate con disposizioni del 17 giugno 1992, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della cassa di compensazione e garanzia;

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1991, concernente norme regolamentari in materia di funzionamento della compensazione dei valori mobiliari e di modalità di accesso alle relative stanze di compensazione;

Vista la proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, di cui alla nota n. 178481 in data 14 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il margine iniziale unitario minimo applicabile dalla cassa di compensazione e garanzia sui contratti uniformi a termine di cui allo schema negoziale citato è di L. 1.500.000, pari allo 0,6 per cento del valore nominale del titolo nozionale. La cassa può altresì fissare margini

ridotti sulle posizioni di segno contrario aperte su diverse scadenze di contratti uniformi a termine relativi al medesimo schema negoziale; il margine minimo su dette posizioni è di L. 600.000.

Il margine iniziale minimo sulle posizioni rimaste aperte alla fine dell'ultima giornata di contrattazioni, per le quali si procede alla consegna dei titoli, è di L. 3.750.000.

Art. 2.

La cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, può essere titolare presso l'Istituto di emissione di depositi in conto corrente, anche fruttiferi, che siano necessari alla realizzazione delle finalità indicate nell'oggetto sociale della medesima.

Art. 3.

La cassa di compensazione e garanzia può partecipare alla compensazione di valori mobiliari con le modalità di cui al citato decreto 12 dicembre 1991.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3704

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 17 giugno 1992.

Iscrizione di operatori nell'albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 5718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, con il quale sono state stabilite nuove norme per l'iscrizione all'albo degli assuntori;

Visto l'avviso favorevole espresso dal comitato per l'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nella riunione del 13 febbraio 1992, in merito alle risultanze istruttorie effettuate per ciascuna domanda di iscrizione, ampliamento di capacità ricettiva, reiscrizioni, variazioni di denominazione e/o ragione sociale ed alla ripubblicazione parziale dell'elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992.

Visto il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 9 giugno 1992, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo nazionale degli assuntori;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e delle imprese individuali, di cui all'allegato prospetto, su parere conforme dei predetti comitato per l'albo e comitato consultivo nazionale, sono stati accertati i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo;

Nella seduta del 17 giugno 1992;

Delibera:

Sono iscritti all'albo nazionale degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale del 12 aprile 1984, n. 5718 e disciplinato in quanto alle modalità di iscrizione ed ai requisiti di idoneità tecnica dalla delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività, la consistenza ed ubicazione delle strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 17 giugno 1992

Il consiglio di amministrazione

ISCRIZIONI

Numero progressivo	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn./hl	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	548	Villa Ripari S.r.l., via Villa, 2, Malagnino (Cremona)	Cereali	3.000	Lombardia	Malagnino (Cremona), via Villa, 2	3.000
2	558	Fioretti Francesco e C. S.n.c., via Spinazzola, km 2,00, Gravina di Puglia (Bari)	Ortofrutticoli e patate	1.200	Puglia	Gravina di Puglia (Bari), via Spinazzola, km 2,00	1.200
3	561	Agri Conf. S.r.l., contrada Grottamarallo, Gravina di Puglia (Bari)	Cereali	10.000	Puglia	Poggiorsini (Bari), contrada Capo D'Acqua	10.000
4	566	Oleifici italiani S.p.a., via Nino Sansone, 49, Ostuni (Brindisi)	Oli vegetali	47.160	Puglia	Monopoli (Bari), s.s. 16, km 841,700	47.160
5	569	Agri Elle S.r.l., via Carulli, 69, Bari	Cereali	3.500	Puglia	Gravina di Puglia (Bari), s.s. 96, km 15,600	3.500
6	574	Sad 2 S.r.l., via S. Nicola Donadeo, 39, Lequile (Lecce)	Alcole	92.000	Puglia	Lequile (Lecce), via S. Nicola Donadeo, 39	92.000
7	575	Lomaestro Adamo, ditta individuale, via Amendolo, 49, Lacedonia (Avellino)	Cereali	24.000	Basilicata	Melfi (Potenza), contrada S. Nicola	24.000
8	576	Molino Casillo Francesco S.r.l., via Sant'Elia, zona industriale, Corato (Bari)	Id.	11.500	Puglia	Corato (Bari), via Sant'Elia, zona industriale	11.500
9	577	Consmaremma - Consorzio cooperative fra produttori agricoli - Coop. a r.l., via dei Mille, 6, Roma	Id.	171.400	Lazio Toscana	Acquapendente (Viterbo) Tarquinia (Viterbo) Tuscania (Viterbo) Montalto di Castro (Viterbo) Grosseto Castel del Piano (Grosseto) Paganico (Grosseto) Pitigliano (Grosseto) Braccagni (Grosseto) Cinigiano (Grosseto) Scansano (Grosseto) Magliano in Toscana (Grosseto) Piombino (Livorno) Pieve S. Luce (Pisa)	40.000 46.200 24.000 8.300 8.500 4.000 2.500 3.000 12.000 4.200 5.000 1.000 7.700 5.000
10	582	Industrie olearie F.lli Rubino S.p.a., via Torre di Mizzo, 2, Mungivacca (Bari)	Oli vegetali	13.000	Puglia	Mungivacca (Bari), via Torre di Mizzo, 2	13.000
11	584	Co.Na.C.O. - Consorzio nazionale di cooperative olearie, via S. Martino della Battaglia, 31, Roma	Id.	10.366	Umbria Puglia Calabria	Campello sul Clitunno (Perugia) Palombaio - Bitonto (Bari) Maierato (Catanzaro) Gioia Tauro (Reggio Calabria): via Roma, s.n.c. via Nazionale, 111	3.847 1.465 1.928 650 2.476

AMPLIAMENTI DI CAPACITÀ RICETTIVA

Numero progressivo	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn./hl	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	008	Sili e magazzini generali di Civitavecchia S.p.a., via Flaminia Vecchia, 697, Roma	Cereali	16.000	Lazio	Roma, località Grottarossa	16.000

VARIAZIONE DENOMINAZIONE E/O RAGIONE SOCIALE

Matricola	Categoria merceologica	Vecchia denominazione e capacità iscritta	Nuova denominazione e ulteriore capacità da iscrivere
003	Cereali	F.lli Ambrosio S.p.a., via Medina, 40, Napoli	Molini di Stabia S.r.l., via Medina, 40, Napoli
262 529	Mangimi Cereali	Wessanen Italia S.p.a., via Marcora, 11, Milano	Realvit Italia S.p.a., via Marcora, 11, Milano

VARIAZIONE DENOMINAZIONE E/O RAGIONE SOCIALE E AMPLIAMENTO CAPACITÀ RICETTIVA

Matricola	Categoria merceologica	Vecchia denominazione e capacità iscritta	Nuova denominazione e ulteriore capacità da iscrivere
152	Alcole vinico	Gist Brocades S.p.a., via Conservatorio, 15, Milano Casteggio (Pavia) - Hl 73.000	Vinal S.p.a., via Milano, 42, Casteggio (Pavia) S. Giulietta (Pavia) - Hl 90.000
081	Id.	Toschi S.p.a., via di Mezzo, 272, Vignola (Modena) S. Agostino (Ferrara) - Hl 45.000 Savignano S.P. (Modena) - Hl 112.200	Enalco S.r.l., via di Mezzo, 272, Vignola (Modena) S. Agostino (Ferrara) - Hl 30.035 Savignano S.P. (Modena) - Hl 86.648

REISCRIZIONI

Matricola	Categoria	DITTA	Ubicazione impianti	Capacità
		ABRUZZO		
401	Burro	Magazzini frig. abruzzesi S.p.a., zona industriale, S. Salvo (Chieti)	S. Salvo Chieti)	1.000
402	Id.	Eurofrigor S.r.l., via Val di Tronto, 8, Controguerra (Teramo)	Controguerra (Teramo)	500
418	Ortofr.	Eurofrigor S.r.l., via Val di Tronto, 8, Controguerra (Teramo)	Controguerra (Teramo)	500
		BASILICATA		
332	Cereali	Silosud S.r.l., via Po, 43, Roma	Matera - La Martella (Matera)	10.690
		EMILIA-ROMAGNA		
338	Oli vegetali	Adriatank S.r.l., via Alaggio, 119, Ravenna	Ravenna Porto Canale	20.000
363	Burro	Cofrimar S.r.l., via Copernico, 14/A	Argenta (Ferrara)	2.000
321	Alcole	Agricola Lamone S.p.a., via Reale, 158, Alfonsine (Ravenna)	Glorie di Mezzano (Ravenna)	3.940
393	Id.	Con.Sv.Agri., corso della Repubblica, 83, Forlì	Forlimpopoli (Forlì) Forlì	24.720 40.000
		LAZIO		
028	Carni	Associazione italiana allevatori, via Tomassetti, 9, Roma	Freddindustria S.r.l., Latina	10.000
		LOMBARDIA		
028	Carni	Associazione italiana allevatori, via Tomassetti, 9, Roma	Bencor S.p.a., Milano Generalfrigo, Milano	1.000 2.000
210	Caseari	Consorzio parmigiano reggiano, via Kennedy, 18, Reggio Emilia	MM.GG. Cariplo S.p.a., Mantova MM.GG. Cariplo S.p.a., Pegognaga (Mantova) MM.GG. Cariplo S.p.a., Villa Poma (Mantova)	400 300 300
385	Burro	Bencor Beniamino Corno S.p.a., via Misericordia, 3/5, Vedano al Lambro (Milano)	Vedano al Lambro (Milano)	2.000
264	Cereali	Luigi Ferrari S.p.a., via Baroni, 6, Lodi (Milano)	Brescia	6.000

Matricola	Categoria	DITTA	Ubicazione impianti	Capacità
		PIEMONTE		
063	Cereali	Mag. di Felizzano S.r.l., Regione Mulini, 26, Felizzano (Alessandria)	Felizzano (Alessandria)	10.000
		PUGLIA		
019	Cereali	Casillo silos S.r.l., via S. Maria La Scala, 31, S. Giuseppe Vesuviano (Napoli)	Foggia, via Manfredonia, 1	15.000
474	Id.	Agrifarm coop. a r.l., contrada Canali, s.s. 89, Apricena (Foggia)	Apricena (Foggia), c.da Canali	8.000
272	Oli vegetali	Palolio e Palvino S.p.a., via Cervantes, 55/5, Napoli	Palo del Colle (Bari)	8.000
		TOSCANA		
468	Cereali	Agrimeta soc. cons.le a r.l., via Marconi, 2/4, Granarolo Emilia (Bologna)	Ponte Buggianese (Potenza)	2.372
		SICILIA		
362	Cereali	Molino S. Paolo S.p.a., via Purbella, 20, Palazzolo Acreide (Siracusa)	Palazzolo Acreide (Siracusa)	3.000
453	Id.	Co.Gr.In. coop. a r.l., contrada Raisa Catenanuova (Enna)	Catenanuova (Enna)	3.000
491	—	Coop. agr. Rocca di Corvo, contrada Piana Traversa, Favara (Agrigento)	Recalmuto (Agrigento), c.da Garamoli	1.424
460	Id.	Cantina sociale Primavera coop. a r.l., via Nazionale, 41, Fulgatore - Erice (Trapani)	Fulgatore - Erice	2.600

RIPUBBLICAZIONE PARZIALE DELL'ELENCO PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA *GAZZETTA UFFICIALE* N. 2 DEL 3 GENNAIO 1992. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE QUINDICI DITTE SOTTOSPECIFICATE, SOSTITUISCE ED ANNULLA QUELLA DI CUI ALLA CITATA *GAZZETTA UFFICIALE.*

Numero progressivo	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn./hl	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	079	Distilleria Bertolino S.p.a., viale dei Platani, Partinico (Palermo)	Alcole vinico	1.246.000	Sicilia	Butera (Caltanissetta), contrada Ficuzza	2.900
						Marsala (Trapani), via Mazara	104.100
						Mazara del Vallo (Trapani) - Bucari	28.000
						Mazara del Vallo (Trapani) - Carmine	168.000
						Monreale (Palermo), contrada Percianotta	98.600
						Partinico (Palermo) - Bisaccia 1	216.000
						Partinico (Palermo) - Bisaccia 2	110.000
						Partinico (Palermo), contrada Pollastra	259.200
						Partinico (Palermo), viale dei Platini	259.200

Numero progressivo	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn./hl	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
2	080	Consorzio Tutela Grana Padano, via Tommaso da Cazzaniga n. 9/4, Milano	Prodotti caseari	53.603	Emilia-Romagna	Brescia	1.200
					Lombardia	Cadeo (Piacenza), località Barabasca	6.000
					Veneto	Cadeo (Piacenza), località La Verza'	700
					Trentino	Cadeo (Piacenza), località Roveleto	700
					Piemonte	Cadeo (Piacenza), località S. Anna	2.500
						Castenedolo (Brescia)	210
						Cavallermaggiore (Cuneo)	10.000
						Coloreto di S. Lazzaro (Parma)	600
						Corcagnano (Parma)	750
						Cremona	1.000
						Genola (Cuneo)	365
						Lallio (Bergamo)	750
						Lodi (Milano)	300
						Mantova	4.000
						Mantova, località La Favorita	1.500
						Marmirolo (Mantova)	750
						Molinetto di Mazzano (Brescia)	792
						Pegognaga (Mantova)	1.000
						Persico Dosimo (Cremona)	150
						Piacenza	146
						Piacenza	740
						Piadena (Cremona)	1.050
						Romano d'Ezzelino (Vicenza)	2.700
						Rottofreno (Piacenza)	750
						S. Bonico (Piacenza)	1.750
						S. Giuliano Milanese (Milano)	780
						Segno di Taio (Trento)	3.500
						Sommacampagna (Verona)	2.000
						Soresina (Cremona)	3.500
						Stagno Lombardo (Cremona)	240
						Trescore Cremasco (Cremona)	1.680
						Villa Poma (Mantova)	500
						Zanè (Vicenza)	1.000
3	084	Distillerie G. Di Lorenzo, via della Distilleria, Ponte Valle Ceppi (Perugia)	Alcole vinico	340.000	Umbria	Ponte Valle Ceppi (Perugia)	135.000
						Torgiano (Perugia) - Pontenuovo	205.000
4	091	Dott. Pucillo Luigi, via Appia, 46, frazione Castello Lago Venticano (Avellino)	Tabacco	1.000	Campania	Castello del Lago (Avellino)	1.000
5	141	SAIG S.p.a., Società Agricola Industriale Giulianova, frazione Colleranasco, Giulianova (Teramo)	Alcole vinico	130.000	Abruzzo	Giulianova (Teramo)	130.000
6	174	Distilleria Mara S.r.l., via Marconi, 9/11, Ferrara	Id.	65.690	Emilia-Romagna	Ferrara	65.690
7	194	Distilleria F.lli Rossi S.n.c. di Rossi F. e C., via Magazzeno, 1021, Savignano sul Panaro (Modena)	Id.	17.800	Emilia-Romagna	Savignano (Modena), via Magazzeno	13.000
						Savignano (Modena), via Bocchirolo	4.800
8	216	Centrale Oleifici cooperativi di Bari, cooperativa a r.l., via Carulli, 140, Bari	Oli vegetali	7.070	Puglia	Andria (Bari)	1.500
					Basilicata	Conversano (Bari)	1.340
						Massafra (Taranto)	250
						Massafra (Taranto), località S. Sergio	3.030
						Metaponto (Matera)	200
						Ostuni (Brindisi)	500
						Ruvo di Puglia (Bari)	200

Numero progressivo	Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità tonn./hl	Bacino d'utenza	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
9	230	U.N.As.C.O. - Unione Nazionale Associazione Coltivatori Olivicoli, via Tevere, 20, Roma	Oli vegetali	33.824	Puglia	Altamura (Bari), via Corato Fasano (Brindisi), contrada Scanzossa	12.960 20.864
10	266	Ca.Ri.P.Lo., piazza Vetra, 17, Milano	Burro	40.500	Lombardia Piemonte	Cremona Mantova Novara Pavia	12.000 1.500 15.000 12.000
11	281	Stock S.p.a., via Lionello Stock, 2, Trieste	Alcole vinico	171.000	Veneto	Portogruaro (Venezia)	171.000
12	302	La Cereale S.r.l., via di Jesi, 112, Osimo (Ancona)	Cereali	38.300	Marche	Osimo (Ancona)	38.300
13	406	Cerealcoop Sud - Soc. cooperativa a r.l., Rione S. Pietro, 41, Campobasso	Id.	20.400	Puglia	S. Paolo Civitate (Foggia) S. Severo (Foggia)	11.400 9.000
14	424	Associazione provinciale cerealicola, via Tenente Casale, 27, Bari	Id.	62.000	Puglia	Altamura (Bari), Granelle Gravina (Bari), Calderoni Gravina (Bari), Murgetta Gravina (Bari), Pantanella Spinazzola (Bari), contrada Lago	11.000 13.000 20.000 12.000 6.000
15	438	Az. Agr. La Collina di Luzi Lea, località Loretello, Arcevia (Ancona)	Id.	10.317	Marche	Arcevia (Ancona)	10.317

92A3582

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 giugno 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato con gli articoli sottoindicati che sostituiscono quelli con la corrispondente numerazione:

Art. 25. — Il corso di studi si divide in due bienni. Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale o istituzionale e quelli del secondo biennio hanno carattere specialistico. Il biennio di specializzazione è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

1) pòlitico-istituzionale
2) organizzativo, economico e del lavoro
3) territorio ed ambiente
4) comunicazioni e mass-media
5) pianificazione sociale
6) socio-antropologico e dello sviluppo.

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in ventidue insegnamenti, dodici dei quali obbligatori di cui ai successivi articoli 26 e 27. Per ogni indirizzo sono previsti altri quattro insegnamenti obbligatori di cui al successivo art. 27; gli altri quattro insegnamenti possono essere scelti nell'elenco delle discipline complementari, di cui al successivo art. 28, oppure tra quelli fondamentali che non siano stati sostenuti in quanto tali o tra quelli degli indirizzi non scelti. La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati e la presentazione di un coerente piano di studi — avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza delle discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Prima dell'esame di laurea il candidato dovrà dimostrare di conoscere due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta; una di esse deve essere la lingua inglese. Qualora lo studente non eserciti il suo diritto di scelta mediante la presentazione del piano individuale degli studi, gli verrà assegnata d'ufficio, come seconda lingua straniera, la lingua francese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi, sostenuta — secondo le norme vigenti — tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

Ai fini di completare la formazione didattica, la facoltà di riserva di integrare l'elenco degli esami obbligatori (del primo biennio o di indirizzo) con altri fra quelli previsti come complementari dal successivo art. 28. L'elenco completo degli esami obbligatori sarà tempestivamente reso noto per il tramite del manifesto degli studi.

Art. 26. — Il primo biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale:

1) istituzioni di sociologia I per sociologia I

2) storia del pensiero sociologico per storia della sociologia

3) antropologia culturale

4) storia contemporanea

5) economia politica

6) statistica

7) metodologia delle scienze sociali

8) matematica per le scienze sociali.

Art. 27. — Il secondo biennio, progredito, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

9) istituzioni di sociologia II per sociologia II

10) tecniche di ricerca sociale per metodologie e tecnica della ricerca sociale

11) psicologia sociale

12) istituzioni di diritto pubblico.

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori:

a) Per l'indirizzo politico-istituzionale:

scienza della politica

sistemi politici comparati o storia dei partiti e dei movimenti politici

sociologia del diritto o sociologia dell'amministrazione

sociologia politica o sociologia della religione.

b) Per l'indirizzo organizzativo, economico e del lavoro:

politica economica

sociologia dell'organizzazione o economia aziendale

sociologia del lavoro o sociologia industriale

sociologia economica o analisi delle classi e dei gruppi sociali.

c) Per l'indirizzo territorio e ambiente:

geografia politica ed economica

sociologia dell'ambiente

sociologia urbano-rurale

sociologia delle comunità locali o economia regionale.

d) Per l'indirizzo comunicazioni e mass-media:

teoria e tecniche della comunicazione di massa

storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali

sociologia della conoscenza o sociologia della cultura

sociologia delle comunicazioni di massa.

e) Per l'indirizzo pianificazione sociale:

statistica sociale

teoria e metodi della pianificazione sociale o politica sociale

sociologia dell'educazione

sociologia della famiglia o legislazione sociale.

f) Per l'indirizzo socio-antropologico e dello sviluppo:

antropologia economica

storia delle tradizioni popolari o etnologia

sociologia dello sviluppo o sociologia delle relazioni etniche

teoria e politica dello sviluppo o etnografia.

Ciascun consiglio di corso di laurea/indirizzo delibera (nei casi in cui figurino più alternative) le discipline rese obbligatorie degli indirizzi, indicandole nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non resi obbligatori, se attivati, entrano a far parte degli insegnamenti complementari dell'indirizzo stesso (ad integrazione dell'elenco di cui al successivo art. 28).

In tutti i casi i rispettivi consigli di indirizzo si riservano di dare un parere sulla congruità delle scelte che comunque lo studente vorrà fare nella stesura del proprio piano di studio.

Art. 28. — Elenco degli esami complementari:

analisi del linguaggio politico

antropologia sociale

calcolo automatico dei dati

conflitti del lavoro

contrattazione collettiva
criminologia
demografia
diritto amministrativo
diritto costituzionale italiano e comparato
diritto del lavoro
diritto della previdenza sociale
diritto delle Comunità europee
diritto pubblico dell'economia
diritto regionale e degli enti locali
diritto sindacale
diritto sindacale comparato
diritto urbanistico
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale
dottrine giuridiche
ecologia applicata
ecologia umana
econometria
economia agraria
economia del lavoro
economia del territorio
economia del turismo
economia della cooperazione
economia dell'istruzione
economia dello sviluppo
economia e politica dell'ambiente
economia industriale
economia pubblica
economia urbana
elaborazione automatica dei dati
epistemologia e metodologia
estetica
filosofia del diritto
filosofia del linguaggio
filosofia della scienza
filosofia delle scienze sociali
filosofia della storia
filosofia morale
filosofia politica
forme elementari di società
geografia urbana e territoriale
governo locale
il pubblico impiego
informatica
istituzioni di diritto privato
istituzioni di diritto pubblico
lingua francese
lingua inglese
lingua spagnola
lingua tedesca
linguistica generale
logica
logica dei sistemi normativi
modelli matematici per sociologi
organizzazione ed economia dello spettacolo
organizzazioni internazionali
partiti e gruppi di pressione
pedagogia
pedagogia sociale
pianificazione ed organizzazione territoriale
programmazione economica
psicologia applicata
psicologia del lavoro
psicologia del linguaggio e delle comunicazioni
psicologia dell'educazione
psicologia dell'età evolutiva
psicologia dell'organizzazione
psicologia dei gruppi
psicologia dinamica
psicologia generale
rappresentazione dei fenomeni territoriali
rilevazioni statistiche ufficiali
scienza dell'amministrazione
scienza della politica
scienza dell'opinione pubblica
scienza e valorizzazione dei beni culturali
semiologia
sistemi economici comparati
sistemi sociali comparati
sociolinguistica
sociologia dei fenomeni politici
sociologia dei fenomeni tecnologici
sociologia dei gruppi
sociologia dei Paesi in via di sviluppo
sociologia dei processi culturali, conoscitivi e normativi
sociologia dei servizi sociali
sociologia del mutamento
sociologia del turismo
sociologia della devianza
sociologia della famiglia
sociologia della medicina
sociologia della scienza
sociologia dell'arte e della letteratura
sociologia delle comunicazioni
sociologia delle relazioni industriali
sociologia delle relazioni internazionali
sociologia rurale
sociologia urbana
statistica sanitaria
statistica per la ricerca sociale

storia americana
storia dell'America Latina
storia contemporanea
storia dei partiti e dei movimenti politici
storia dei movimenti sindacali
storia del sindacalismo e del movimento operaio
storia del cinema
storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
storia del teatro
storia del teatro e dello spettacolo
storia dell'agricoltura
storia dell'amministrazione pubblica
storia della chiesa
storia della città e del territorio
storia della filosofia
storia della filosofia contemporanea
storia della filosofia moderna e contemporanea
storia della medicina
storia della scienza
storia delle dottrine economiche
storia delle dottrine politiche
storia delle religioni
storia delle tradizioni popolari
storia delle istituzioni politiche
storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche
storia dell'industria
storia di una regione (Marche)
storia economica
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici
storia e tecnica degli audiovisivi
storia e tecnica dell'informazione
storia e tecnica del linguaggio giornalistico
storia moderna
storia sociale
tecnica delle ricerche di mercato
tecniche del linguaggio radio-televisivo
tecniche di analisi territoriali
tecniche psicometriche
tecniche pubblicitarie
teoria della comunicazione
teoria delle comunicazioni
teoria dell'informazione
teoria dei sindacati e dei conflitti sociali
teorie e tecniche di marketing
teorie e tecniche pubblicitarie
urbanistica

Gli articoli 31 e 32 dello statuto vengono soppressi con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 27 luglio 1992

p. *Il rettore:* ZUELLI

92A3722

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1992), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 2), recante: «Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizoni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.

2. È vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorità, enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.

3. È, altresì, fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

5. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.

Art. 2.

1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone fisiche e giuridiche appartenenti a detti Stati, ovvero da soggetti terzi agenti quali intermediari di dette autorità o persone o per loro conto o beneficio, in relazione ad inadempienze contrattuali determinate dall'obbligo di osservare le misure stabilite con il presente decreto e con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. È fatto altresì divieto agli istituti finanziari e creditizi che abbiano concluso contratti intesi a garantire impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 di concedere la proroga delle garanzie a suo tempo rilasciate.

Reg. CEE n. 1432/92 del 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 151 del 3 giugno 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica n. 59 del 30 luglio 1992 - 2ª serie speciale:*

proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

Art. 3.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Reg. CEE n. 1432/92 del 1° giugno 1992: v. in nota all'art. 2.

Capi I e II del titolo II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148:

riguardano, il primo (articoli 25-29), disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e, il secondo (articoli 30-32), l'applicazione delle sanzioni amministrative (il testo unico è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1988).

Art. 4.

1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1° giugno 1992.

Decisione CECA n. 92/285 del 1° giugno 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 151 del 3 giugno 1992 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica n. 60 del 3 agosto 1992 - 2ª serie speciale:*

proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A3746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 recante: «Misure urgenti in campo economico e sociale»

Nella seduta del 6 agosto 1992 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 96-*bis*, comma 3, del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 1339 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1992), concernente «Misure urgenti in campo economico e sociale».

92A3754

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto 25 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1992, registro n. 11 Industria, foglio n. 59, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma viene autorizzata ad acquistare dalla Società Parsitalia a r.l., al prezzo di L. 39.620.000.000, l'immobile da edificarsi in Roma, viale Oceano Pacifico angolo viale Oceano Indiano, da destinare a nuova sede degli uffici camerali.

92A3728

MINISTERO DEL TESORO

N. 150

Corso dei cambi del 3 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1118,300	1118,300	1117,90	1118,300	1118,300	1118,300	1117,250	1118,300	1118,300	1118,30
E.C.U.	1540,250	1540,250	1540 —	1540,250	1540,250	1540,250	1540,190	1540,250	1540,250	1540,25
Marco tedesco	754,950	754,950	755 —	754,950	754,950	754,950	755,200	754,950	754,950	754,95
Franco francese	223,600	223,600	224,50	223,600	223,600	223,600	223,620	223,600	223,600	223,60
Lira sterlina	2145,750	2145,750	2146 —	2145,750	2145,750	2145,750	2145,650	2145,750	2145,750	2145,75
Fiorino olandese	669,730	669,730	670 —	669,730	669,730	669,730	669,720	669,730	669,730	669,73
Franco belga	36,663	36,663	36,70	36,663	36,663	36,663	36,658	36,663	36,663	36,66
Peseta spagnola	11,864	11,864	11,86	11,864	11,864	11,864	11,861	11,864	11,864	11,86
Corona danese	196,400	196,400	196 —	196,400	196,400	196,400	196,400	196,400	196,400	196,40
Lira irlandese	2011,800	2011,800	2011 —	2011,800	2011,800	2011,800	2011 —	2011,800	2011,800	—
Dracma greca	6,153	6,153	6,14	6,153	6,153	6,153	6,146	6,153	6,153	—
Escudo portoghese	8,882	8,882	8,90	8,882	8,882	8,882	8,877	8,882	8,882	8,88
Dollaro canadese	943,300	943,300	948 —	943,300	943,300	943.300	942,400	943,300	943,300	943,30
Yen giapponese	8,769	8,769	8,66	8,769	8,769	8,769	8,769	8,769	8,769	8,76
Franco svizzero	847,150	847,150	848 —	847,150	847,150	847,150	847,210	847,150	847,150	847,15
Scellino austriaco	107,318	107,318	107,40	107,318	107,318	107,318	107,291	107,318	107,318	107,31
Corona norvegese	192,150	192,150	193 —	192,150	192,150	192,150	192,150	192,150	192,150	192,15
Corona svedese	208,010	208,010	208 —	208,010	208,010	208,010	208,020	208,010	208,010	208,01
Marco finlandese	276,200	276,200	275 —	276,200	276,200	276,200	275,800	276,200	276,200	—
Dollaro australiano	831,650	831,650	832 —	831,650	831,650	831,650	830,900	831,650	831,650	831,65

Media dei titoli del 3 agosto 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,350
» » » 21- 4-1987/94	86,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	94,925
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,175
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,325
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,275
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,225
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,825
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	96,500
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,025
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	95,025
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,725
» » » » 1-11-1987/92	99,500
» » » » 1-12-1987/92	99,450
» » » » 1- 1-1988/93	99,300
» » » » 1- 2-1988/93	99,400
» » » » 1- 3-1988/93	99,350
» » » » 1- 4-1988/93	99,125

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	99,125
» » » »	1- 6-1988/93	99,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,425
» » » »	1- 7-1988/93	99,550
» » » »	17- 7-1986/93	99,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	98,500
» » » »	1- 9-1988/93	98,725
» » » »	18- 9-1986/93	98,750
» » » »	1-10-1988/93	98,875
» » » »	20-10-1986/93	98,575
» » » »	1-11-1988/93	98,750
» » » »	18-11-1987/93	98,550
» » » »	19-12-1986/93	98,450
» » » »	1- 1-1989/94	98,975
» » » »	1- 2-1989/94	99,125
» » » »	1- 3-1989/94	98,725
» » » »	15- 3-1989/94	99,025
» » » »	1- 4-1989/94	99,300
» » » »	1- 9-1989/94	97,425
» » » »	1-10-1987/94	98,900
» » » »	1-11-1989/94	97,175
» » » »	1- 1-1990/95	97,350
» » » »	1- 2-1985/95	97,150
» » » »	1- 3-1985/95	95,025
» » » »	1- 3-1990/95	96,900
» » » »	1- 4-1985/95	94,075
» » » »	1- 5-1985/95	94,425
» » » »	1- 5-1990/95	96,350
» » » »	1- 6-1985/95	95,200
» » » »	1- 7-1985/95	96,725
» » » »	1- 7-1990/95	97,275
» » » »	1- 8-1985/95	97,100
» » » »	1- 9-1985/95	96,500
» » » »	1- 9-1990/95	96,850
» » » »	1-10-1985/95	96,175
» » » »	1-10-1990/95	97,175
» » » »	1-11-1985/95	95,950
» » » »	1-11-1990/95	96,725
» » » »	1-12-1985/95	95,525
» » » »	1-12-1990/95	96,025
» » » »	1- 1-1986/96	94,600
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,275
» » » »	1- 1-1991/96	96,950
» » » »	1- 2-1986/96	95 —
» » » »	1- 2-1991/96	97,050
» » » »	1- 3-1986/96	94,450
» » » »	1- 4-1986/96	95 —
» » » »	1- 5-1986/96	94,900
» » » »	1- 6-1986/96	95,650
» » » »	1- 7-1986/96	96,800
» » » »	1- 8-1986/96	96,925
» » » »	1- 9-1986/96	96,150
» » » »	1-10-1986/96	94,875
» » » »	1-11-1986/96	94,475
» » » »	1-12-1986/96	94,550
» » » »	1- 1-1987/97	93,850
» » » »	1- 2-1987/97	93,825
» » » »	18- 2-1987/97	93,675
» » » »	1- 3-1987/97	93,825
» » » »	1- 4-1987/97	93,400
» » » »	1- 5-1987/97	93,475
» » » »	1- 6-1987/97	94,100
» » » »	1- 7-1987/97	95,350
» » » »	1- 8-1987/97	96,300
» » » »	1- 9-1987/97	96,025
» » » »	1- 3-1991/98	95,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98	94,650
» » » »	1- 5-1991/98	94,050
» » » »	1- 6-1991/98	95,325
» » » »	1- 7-1991/98	95,025
» » » »	1- 8-1991/98	95,200
» » » »	1- 9-1991/98	95,275
» » » »	1-10-1991/98	94,375
» » » »	1-11-1991/98	94,40
» » » »	1-12-1991/98	94,175
» » » »	1- 1-1992/99	94,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1992	99,600
» » »	12,50%	1-10-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,125
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,025
» » »	12,50%	1-10-1993	97,800
» » »	12,50%	1-11-1993	97,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,425
» » »	12,50%	17-11-1993	97,575
» » »	12,50%	1-12-1993	97,850
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,975
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,550
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,025
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	96,750
» » »	12,50%	1-11-1990/94	96,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	95,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	94,525
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	93,600
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	92,800
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94,550
» » »	12,50%	1-11-1990/97	94,600
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	92,525
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	94,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	94,300
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	92,500
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	91,675
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	91,550
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,375
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	92,675
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	92 —
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	92,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,025
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	104,200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,250
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,850
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	106,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,350
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	101,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M03082

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 luglio 1992, relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 30 luglio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 ottobre 1992 è di L. 96,44, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 29 gennaio 1993 è di L. 93,10 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 luglio 1993 è di L. 87,15, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A3747

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Trieste

Con decreto del 25 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Trieste che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Trieste Banca S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 220 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività della Cassa di risparmio di Trieste, ad accezione di disponibilità finanziarie per circa lire 3 miliardi. La società per azioni bancaria rivestirà il ruolo di capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Cassa di risparmio di Trieste Fondazione», alla quale farà capo inizialmente l'intero capitale sociale della società conferitaria;

la costituzione della «Cassa di risparmio di Trieste - Specialcredito S.p.a.», con un capitale sociale di lire 30 miliardi sottoscritto integralmente dalla società «Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a.»;

l'adozione dello statuto della «Cassa di Risparmio di Trieste - Specialcredito S.p.a.», abilitata all'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, nonché di altre forme di credito a medio e lungo termine, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 26 della legge 6 giugno 1991, n. 175 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

l'aumento del capitale sociale della «Cassa di risparmio di Trieste Banca S.p.a.», e relativa modifica statutaria, per un importo nominale di lire 45 miliardi, oltre ad un sovrapprezzo di lire 28,8 miliardi destinato ad investitori privati, previa rinuncia al diritto di opzione da parte della Fondazione.

La Cassa di risparmio di Trieste contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Trieste - Banca S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3708

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino

Con decreto 22 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 80 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di disponibilità liquide per lire 1.279 milioni;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino»;

il successivo aumento di capitale, e la connessa modifica statutaria, della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a., da lire 80 miliardi a lire 100 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate, previa rinuncia del diritto di opzione da parte della Fondazione, alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a., che acquisirà una partecipazione del 20% nel capitale della S.p.a. bancaria.

La Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A3707

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito Emilia-Romagna, dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e dalla sezione autonoma opere pubbliche della Cassa di risparmio in Bologna.

Con decreto 20 luglio 1992 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito Emilia-Romagna, dall'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e dalla sezione autonoma opere pubbliche della Cassa di risparmio in Bologna che prevede:

il conferimento, previo scorporo, del ramo di azienda della Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. esercente il credito fondiario alla sezione autonoma opere pubbliche della Cassa medesima;

la fusione dei tre enti creditizi pubblici Mediocredito Emilia-Romagna, Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e sezione autonoma opere pubbliche della Cassa di risparmio in Bologna, mediante la costituzione di una nuova società per azioni bancaria;

la costituzione della «Banca dell'Emilia-Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine società per azioni», in sigla «Bimer Banca S.p.a.», che avrà un capitale di L. 366.601.000.000 rappresentato da n. 36.660.100 azioni da nominali L. 10.000 cadauna;

l'adozione da parte della Banca dell'Emilia-Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine società per azioni abilitata all'esercizio del credito a medio e lungo termine in tutte le forme consentite, di uno statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico della nuova società bancaria.

92A3709

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti

alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia; per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

paleografia greca;
storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

microbiologia farmaceutica.

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3706

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Como e Catanzaro

Con decreto ministeriale n. 1/6034 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.572.930.500, pari al 50% dell'importo di L. 5.145.861.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.154.066.982 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6035 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.311.085.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.316.549.080 iscritto a nome della S.r.l. Cooperativa agricola Bertolami.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A3695

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 25 giugno 1992 (provvedimento n. 9/1992) recante: «Prezzi delle specialità medicinali». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1992).

Nell'allegato *A* alla deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 28 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la specialità medicinale «*Levofolene*» nella confezione «10 cpr 15 mg» prodotta dalla ditta Farmades. Alla successiva pag. 29 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, è parimenti soppressa la specialità medicinale «*Tantum - verde dental 120 g*» prodotto dalla ditta Angelini.

92A3711

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA** •
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200